



Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Venezia



Guardia di Finanza  
Comando Regionale Veneto

**MEMORANDUM OPERATIVO**  
**TRA LA**  
**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE**  
**D'APPELLO DI VENEZIA**  
**E IL**  
**COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
DI VENEZIA

di concerto con

IL COMANDANTE REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA

**VISTO** il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, recante *"Approvazione del testo definitivo del Codice penale"*;

**VISTO** il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante *"Ordinamento giudiziario"*;

**VISTO** il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante *"Approvazione del codice di procedura penale"*;

**VISTO** il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante *"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"*;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza"* e, in particolare, l'articolo 1;

**RITENUTO** opportuno prevedere, nell'ambito della collaborazione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, in termini tecnico-giuridici e di analisi, che venga effettuato, *in executivis*, ogni utile approfondimento finalizzato all'accertamento economico-finanziario della posizione dei condannati nonché delle loro disponibilità mobili e immobili nella prospettiva di garantire la più completa possibile esecuzione dei provvedimenti di confisca nell'interesse dell'Erario nei casi previsti dalla legge;

**CONSIDERATO** infatti che la confisca *in executivis* rappresenta l'ultimo passaggio processuale per aggredire patrimoni illecitamente acquisiti, che diversamente non sarebbero più garantiti per l'Erario,

## **CONVENGONO:**

### **Articolo 1**

*(Ambiti di collaborazione)*

1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia (di seguito, Procura Generale) e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza (di seguito, Comando Regionale) prestano reciproca collaborazione, nell'ambito di una preliminare fase di sperimentazione, finalizzata a migliorare l'efficacia complessiva delle attività svolte in base alle rispettive competenze, come fissate dall'ordinamento giuridico vigente. In particolare:
  - a. la Procura Generale presso la Corte d'Appello attraverso i magistrati addetti al settore dell'esecuzione penale;
  - b. il Comando Regionale attraverso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia (di seguito, Nucleo P.E.F. Venezia), il quale, ai fini del presente memorandum, costituisce il Reparto di riferimento per la Guardia di Finanza del Veneto relativamente alle confische disposte dalla Procura Generale.
  
2. Tenuto conto dei rispettivi ambiti istituzionali della Procura Generale e del Comando Regionale, l'intesa si sviluppa attraverso l'elaborazione di attività di approfondimento e di analisi, a cura del Nucleo P.E.F. Venezia, sulla base delle sentenze passate in giudicato ovvero dei provvedimenti emessi dal Giudice dell'esecuzione, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:
  - a. confisca già disposta, ma non eseguita;
  - b. confisca disposta, ma eseguita solo in parte.
  - c. confisca non precedentemente disposta.

## Articolo 2

*(Tavolo tecnico di approfondimento e di analisi)*

In linea con le finalità di cui all'art. 1, nonché per assicurare un costante raccordo e coordinamento tra la Procura Generale e il Nucleo P.E.F. Venezia, viene istituito un tavolo tecnico di approfondimento e di analisi (di seguito, tavolo tecnico), composto dal Procuratore Generale, dall'Avvocato Generale e dai Sostituti addetti al settore delle esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, dal Comandante del Nucleo P.E.F. Venezia e dai Comandanti dei Gruppi di Sezione competenti *ratione materiae* del predetto Nucleo P.E.F. Venezia, il quale si riunirà con cadenza quadrimestrale, salvo ipotesi eccezionali, al fine di operare uno *screening* dei soggetti da considerare sulla base delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione di competenza della Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia implicanti l'esecuzione di provvedimenti di confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente).

## Articolo 3

*(Contenuti della collaborazione nell'ambito del tavolo tecnico)*

Individuati i soggetti nell'ambito del tavolo tecnico indicato al precedente articolo 2, la Procura Generale richiede al Nucleo P.E.F. Venezia l'esecuzione di mirate attività di approfondimento e di analisi, attraverso le banche dati in uso al Corpo, finalizzate ad accertare, sotto il profilo economico-finanziario, la situazione patrimoniale del condannato, con specifico riferimento alla titolarità e/o disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o entità giuridica, di denaro, di beni mobili (registrati e non), beni immobili o altre utilità, nonché ad individuare le modalità operative migliori per procedere alla esecuzione dei provvedimenti di confisca.

## Articolo 4

*(Profili formativi)*

Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare *best practice* di approfondimento e di analisi coordinate, efficaci e complementari su tutto il distretto di Corte d'Appello di Venezia, il Nucleo P.E.F. Venezia:

- a. avrà il ruolo di Reparto pilota della sperimentazione di cui all'articolo 1;
- b. organizzerà specifici momenti formativi rivolti ai Nuclei P.E.F. insistenti nel Distretto di Corte d'Appello.

## Articolo 5

*(Durata dell'accordo. Modifiche ed integrazioni)*

1. Il presente *memorandum* operativo:
  - a. avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
  - b. potrà essere rinnovato, almeno 30 giorni prima della scadenza, previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra.
2. Nelle more del rinnovo dello stesso, previo scambio di note tra le parti, sarà assicurata la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità.
3. In qualunque momento della sua vigenza, al presente tavolo tecnico possono essere apportate, con la controfirma delle parti, eventuali integrazioni o modifiche.

Venezia, 21 SET. 2022

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
Federico Prato



IL COMANDANTE REGIONALE  
(Gen. D. Giovanni Marnolfi)

